Relazione illustrativa sintetica da allegare

L'articolo 10 introduce, per le emittenti televisive comunitarie, nuovi requisiti di accesso ai contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, tra cui:

- almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica;
- diffusione del marchio da almeno un anno;
- massimo tre marchi o palinsesti per emittente;
- domanda riferita a una sola area tecnica per ciascun marchio;
- almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva

La finalità dichiarata è quella di contrastare la crescita anomala delle domande e l'eccessiva parcellizzazione del Fondo, fenomeno ricondotto anche alla presenza di soggetti titolari di numerosi marchi e, in molti casi, privi di dipendenti applicati alle emittenti beneficiarie.

Tuttavia, la soluzione del requisito di **un dipendente per ogni marchio** rischia di produrre effetti sproporzionati sulle piccole realtà associative senza scopo di lucro, imponendo costi del lavoro incompatibili con la struttura economica tipica delle emittenti comunitarie.
Il dossier evidenzia che la platea "a rischio" di esclusione può collocarsi tra **200 e 300 domande** su 527 previste per il 2026, pari a circa il **35-55%** delle domande delle televisioni comunitarie.

La proposta qui formulata persegue la medesima finalità di contrasto agli abusi, ma con una tecnica normativa più mirata e proporzionata:

1. **non colpisce indistintamente tutte le emittenti comunitarie**, anche quelle genuine e radicate sul territorio;
2. **mantiene o alleggerisce il requisito occupazionale**, evitando di trasformarlo in una barriera insostenibile;
3. **interviene direttamente sul fenomeno distorsivo della moltiplicazione dei marchi**, escludendo dal contributo i marchi non nativi o meramente derivati;
4. preserva il criterio meritocratico della quota variabile, che resta ancorato al numero medio di dipendenti e giornalisti e alle ore effettivamente lavorate coperte da contribuzione previdenziale.

In questo modo, la riforma continuerebbe a selezionare le emittenti effettivamente attive e dotate di contenuto editoriale autonomo, senza imporre un obbligo occupazionale sproporzionato rispetto alla natura non lucrativa del comparto comunitario.

Si riportano di seguito le due opzioni emendative (Principale e Subordinata) riferite al testo dell'articolo 10 del disegno di legge:

OPZIONE A (Un solo dipendente per associazione/emittente + ammissione dei soli marchi nativi)

All'articolo 10, comma 1, capoverso «Art. 7», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sostituire le parole: *«per ogni marchio/palinsesto e per ogni area tecnica cui si riferiscono le domande di riconoscimento dei contributi:»* con le seguenti: *«per ciascuna emittente televisiva a carattere comunitario richiedente, per un massimo di tre marchi oggetto di domanda nei limiti di cui al comma 5:»*;

b) al comma 5, dopo le parole: *«per un marchio/palinsesto»* inserire le seguenti: *«nativo, autonomamente autorizzato e dotato di propria e distinta identità editoriale originaria, con esclusione dei marchi diffusi quale estensione, duplicazione o articolazione derivata di altro marchio,»*;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al presente articolo, sono esclusi i marchi o palinsesti che costituiscono estensione tecnica, territoriale o commerciale di altro marchio già ammesso o richiesto a contributo dal medesimo soggetto o da soggetti collegati, essendo ammessi esclusivamente i marchi nativi dotati di programmazione autonoma.».

OPZIONE B (Subordinata: nessun obbligo minimo di dipendenti per l'ammissione + ammissione dei soli marchi nativi)

All'articolo 10, comma 1, capoverso «Art. 7», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
«3. Le emittenti televisive comunitarie in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ove dovuti, sono ammesse nella graduatoria senza obbligo di un numero minimo di dipendenti. Ai fini dell'attribuzione della quota di contributo di cui al comma 1, lettera b), le domande sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), in ragione del periodo lavorativo calcolato in ore effettivamente lavorate coperte da contribuzione previdenziale.»;

b) al comma 5, dopo le parole: *«per un marchio/palinsesto»* inserire le seguenti: *«nativo, autonomamente autorizzato e dotato di propria e distinta identità editoriale originaria, con esclusione dei marchi diffusi quale estensione, duplicazione o articolazione derivata di altro marchio,»*;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al presente articolo, sono esclusi i marchi o palinsesti che costituiscono estensione tecnica, territoriale o commerciale di altro marchio già ammesso o richiesto a contributo dal medesimo soggetto o da soggetti collegati, essendo ammessi esclusivamente i marchi nativi dotati di programmazione autonoma.».